



CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1863.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato *Grifforio*

nella tornata del 30. gembre 1863.

OGGETTO

Disposizioni intorno ai giurati

Uffizi che ammettono la lettura

1. 2. 3. 4. 6. 7.

Uffizi che non l'ammettono

8.

Data della lettura alla Camera 3. Dbre 1863.

" della sviluppo 17. Dbre "

" della presa in considerazione " Non presa in considerazione

Proposta di Legge
presentata dal deputato Angelo Brofferio.

Articolo 1^{mo} - Si vedute e approvate le liste di cui negli art. 58. 59. 60 della legge 13. Febbre 1859 sull'ordinamento giudiziario, il Sindaco convoca gli iscritti al luogo del comune onde procedere all'elezione dei giurati nella proporzione di un individuo per ogni 400 abitanti. Se il comune ha meno di quattrocento abitanti gli elettori giurati eleggono tuttavia un individuo.

Il numero degli abitanti di ogni comune si deduce dall'ultimo censimento ufficiale ed è determinato dal Sindaco nell'avviso di convocazione.

In caso di non seguita elezione provvederà il Sindaco per estrazione o sorte fra gli iscritti nel comune.

Articolo 2^o - L'Assemblea elettorale per l'elezione dei giurati avrà luogo in ogni anno nella prima quindicina di ottobre e sarà presieduta dal Sindaco.

I nomi degli individui designati dall'assemblea elettorale sono immediatamente trasmessi al Prefetto della Prov^{ca}, il quale per ogni circoscrizione forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati eletti in ciascun comune.

Articolo 3^o - I Presidenti della Corte, dei Tribunali, ed i giudici non potranno sotto pena di nullità manifestare in qualunque modo direttamente o indirettamente la loro opinione sui fatti risultanti dal pubblico dibattimento a cui presiedono.

Articolo 4^o - L'art. 540 del codice di Procedura Civile nella parte che concerne il rincontro del Presidente della Corte d'Appello è abrogato.

Articolo 5^o - Sono abrogate gli art. 63. 64. 65. 66 della legge sull'ordinamento giudiziario e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Proposta di Legge

32

Art. 1.^{mo}

Precedute ed approvate le liste di cui negli art. 58. 59 e 60 della Legge 13 Novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, il Sindaco convocherà gli iscritti al capoluogo del comune onde procedere all'elezione dei giurati nella proporzione di un individuo per ogni 400 abitanti.

Se il comune ha meno di quattrocento abitanti gli elettori giurati eleggono tuttavia un individuo

Il numero degli abitanti di ogni comune si deduce dall'ultimo censimento ufficiale, ed è determinato dal Sindaco nell'atto di convocazione. — In caso di non dovuta elezione provvederà il Sindaco per mezzo di soprano a tutto fra Art. 2.^{do} gli iscritti nel Comune.

L'assemblea elettorale per l'elezione dei giurati avrà luogo in ogni anno nella prima quindicina di ottobre e sarà presieduta dal Sindaco.

I nomi degli individui designati dall'Assemblea Elettorale sono immediatamente trasmessi al Prefetto della Provincia, il quale per ogni circolo di appie forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati eletti in ciascun comune

Art. 3.^{to}

Il Presidente delle Corti, dei Tribunali, ed i Giudici non potranno sotto pena di nullità manifestare in qualunque modo direttamente o indirettamente la loro opinione sui fatti risultanti dal pubblico dibattimento a cui presiedono

Art. 4.^{to}

L'art. 180 del Codice di Procedura Penale nella parte che concerne il riassunto del Presidente della Corte d'Appie è abrogato

Art. 5.^{to}

Sono abrogati gli art. 63. 64. 65. 66 della Legge sull'ordinamento giudiziario ed ogni altra disposizione contraria alla presente Legge.

Angelo Buffarini

Annunzia la lettura
degli uffici 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Prospetto per la tornata ^{di giorno} ~~di notte~~
17. Dicembre

Setata del 17. Dicembre

Non è preso in considerazione

19
(8) In caso di non seguita elezione provvederà il Sindaco per estrazione a sorte fra gli inscritti nel comune

Proposta di Legge
presentata dal deputato Angelo Brofferio

Articolo 1^o - Revisato ed approvato le liste di cui negli art. 59 e 60 della legge 13.embre 1859 nell'ordinamento giudiziario, il Sindaco convoca gli inscritti al luogo del comune onde procedere all'elezione di giurati nella proporzione di un individuo per ogni 400. abitanti.

Se il comune ha meno di quattrocento abitanti gli eletti giurati leggono tuttora un individuo.

Il numero degli abitanti di ogni comune si determina dall'ultimo censimento ufficiale ed è determinato dal Sindaco nell'avviso di convocazione. (8)

Articolo 2^o - L'Assemblea elettorale per l'elezione di giurati avrà luogo in ogni anno nella prima quindicina di Ottobre e sarà presieduta dal Sindaco.

I nomi degli individui designati dall'Assemblea Elettorale sono immediatamente trasmessi al Prefetto della Provincia, il quale per ogni circolo di Assisi forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati eletti in ciascun comune.

Articolo 3^o - I Presidenti delle Corti, dei Tribunali, ed i Giudici non potranno sotto pena di ineleggibilità manifestare in qualunque modo direttamente o indirettamente la loro opinione più fatta risultanti dal pubblico dibattimento a cui presiedono.

Articolo 4^o - L'art. 480 del codice di procedura penale nella parte che concerne il riapimento del Presidente della Corte d'Assisi è abrogato.

(Firma)

Proposta di legge
sulla abrogazione delle leggi
1112

Articolo 1. Sono abrogate le leggi 63. 64. 65. 66 della legge
sull'ordinamento giudiziario e ogni altra disposizione contraria
alla presente legge.